

Prot.n. 97864/2026

Roma, 24 luglio 2026

Ai Presidenti degli Ordini
provinciali dei Farmacisti Italiani

e p.c. Ai Componenti
il Consiglio di amministrazione

e p.c. Ai Componenti
il Collegio sindacale

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazioni essenziali da fornire ai nuovi iscritti

Cari Colleghi,

al fine di garantire **un'informazione uniforme, chiara e completa a tutti i neoiscritti** agli Ordini – e conseguentemente all'Enpaf – reputo opportuno richiamare le **indicazioni fondamentali** che ogni Ordine è invitato cortesemente a fornire al momento dell'iscrizione, fermo restando che, in ogni caso, l'Ente trasmette a tutti i neoiscritti una circolare *ad hoc* contenente indicazioni di dettaglio sul sistema previdenziale e assistenziale Enpaf.

È necessario, infatti, che l'iscritto abbia **piena consapevolezza degli adempimenti obbligatori e delle opportunità offerte dall'Ente**.

CONTRIBUTI E ADEMPIMENTI.

1. Obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione Enpaf

- l'iscrizione all'Enpaf è automatica ed obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo;
- la contribuzione è dovuta per intero su base annuale, indipendentemente dalla data di iscrizione o cancellazione.

2. Contributi dovuti e modalità di pagamento

Per i neoiscritti i contributi vengono posti in riscossione l'anno successivo a quello di iscrizione tramite avvisi PagoPA notificati esclusivamente via PEC (**la prima riscossione, quindi, riguarda due annualità**).

3. Opzioni di riduzione contributiva

Viene riconosciuta **la facoltà di richiedere la riduzione del contributo previdenziale intero, oppure di versare il contributo di solidarietà**.

- **Riduzioni del 33,33%, 50% e 85%** in caso di disoccupazione temporanea ed involontaria o in caso di esercizio dell'attività professionale con altra copertura previdenziale obbligatoria ([cosa si intende per attività professionale](#));

- **riduzioni del 33,33% e 50%** per chi non esercita l'attività professionale. È considerato "non esercente" non solo chi non svolge alcuna attività lavorativa, ma anche chi non può dichiarare lo stato di disoccupazione;
- requisito minimo: **la condizione deve sussistere per almeno 6 mesi e 1 giorno nell'anno o per la metà più un giorno del periodo di iscrizione.**

4. Contributo di solidarietà

Tale contributo, riservato ai neoiscritti dal 2004, non è utile ai fini pensionistici e non è fiscalmente deducibile, aliquote:

- **1%** del contributo intero (disoccupazione temporanea ed involontaria);
- **3%** (esercizio di attività professionale con rapporto di lavoro dipendente e altra copertura previdenziale obbligatoria).

Il contributo di assistenza e quello di maternità sono, invece, uguali per tutti gli iscritti: le relative prestazioni spettano, pertanto, a tutti, senza distinzione in base all'aliquota contributiva previdenziale versata, ferma restando la regolarità contributiva.

5. Termini e condizioni fondamentali per la presentazione della domanda.

- Per i neoiscritti le **domande di riduzione** devono essere presentate **entro il 30 settembre dell'anno successivo all'iscrizione;**
- **il termine è perentorio:** la sua mancata osservanza comporta l'obbligo di versare la contribuzione intera per due anni consecutivi;
- la riduzione nella misura dell'85% e il contributo di solidarietà per disoccupazione sono riconoscibili **per un massimo di 5 anni complessivi;**
- per coloro che si iscrivono all'Albo sebbene non esercitino ancora attività professionale è fondamentale attivarsi tempestivamente al fine di acquisire lo stato di disoccupazione temporanea ed involontaria, presupposto necessario per accedere alle correlate agevolazioni contributive. **Lo stato di disoccupazione va attestato mediante la produzione della DID - dichiarazione telematica di immediata disponibilità al lavoro sul portale ANPAL, oppure attraverso la percezione della NASpi. In assenza di tale documentazione, trova applicazione l'aliquota contributiva del 50%** prevista per gli iscritti non esercenti l'attività professionale.

6. Categorie escluse

Non possono beneficiare della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà i titolari, soci, associati agli utili di farmacia anche ove ricoprano tale posizione per un solo giorno nell'anno solare. In tali casi, è sempre dovuto il contributo intero.

Non si ha diritto alla riduzione contributiva, o al contributo di solidarietà, anche se l'attività professionale di farmacista viene svolta in via esclusiva per almeno la metà più un giorno del periodo di iscrizione: con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in regime di lavoro autonomo con partita IVA, con borsa di studio senza copertura previdenziale ulteriore rispetto all'Enpaf, come titolare, socio, associato agli utili di parafarmacia.

7. Accesso ai servizi ENPAF on-line tramite Spid o CIE [ENPAF-online](#)

Utilizzando il portale **ENPAF On-Line** è possibile:

- consultare la propria posizione contributiva;
- stampare attestazioni di pagamento;
- aggiornare i dati personali, inclusa la PEC.

8. Obbligo di mantenere aggiornata la PEC

Poiché tutte le **comunicazioni ENPAF avvengono tramite PEC**, i neoiscritti devono essere invitati a:

- mantenere costantemente aggiornato il proprio indirizzo PEC;
- verificarne la corretta funzionalità per evitare disguidi nella ricezione degli avvisi contributivi.

9. L'importanza di avviare un percorso previdenziale consapevole

Si chiede agli Ordini di sottolineare ai nuovi iscritti che l'iscrizione all'Albo comporta **l'ingresso immediato in un sistema previdenziale obbligatorio**.

È, quindi, fondamentale comprendere che:

- i contributi versati (ad esclusione del contributo di solidarietà) rappresentano la **base per la futura pensione**;
- scelte come la riduzione o il contributo di solidarietà, se pur legittime, producono effetti sulla posizione pensionistica **a lungo termine**;
- **avviare da subito un percorso previdenziale chiaro, informato e coerente con il proprio profilo professionale è un investimento essenziale per la sicurezza economica futura.**

TUTELE E OPPORTUNITÀ.

L'iscrizione all'Enpaf non comporta soltanto oneri contributivi, ma garantisce anche l'accesso a un insieme di **tutele e servizi fondamentali**.

Tra questi rientrano, in particolare:

- **la copertura di welfare integrato tramite EMAPI con oneri a carico dell'Ente**, (ASI – Assistenza Sanitaria Integrativa, LTC – Long Term Care – TCM – Temporanea Caso Morte) a prescindere dall'aliquota contributiva versata, ma a condizione della regolarità negli adempimenti contributivi. <https://www.emapi.it/>
- **l'accesso a convenzioni riservate agli iscritti**, che consentono di usufruire di servizi e condizioni agevolate in diversi ambiti (assicurativo, bancario, ricreativo). [Convenzioni ENPAF](#)

Tali strumenti rappresentano un valore aggiunto dell'iscrizione e contribuiscono a definire un sistema di protezione integrato, pensato per accompagnare il farmacista lungo tutto il percorso professionale.

Confido nella consueta collaborazione degli Ordini nel diffondere i contenuti trasmessi, anche tramite i propri canali istituzionali, assicurando così la piena e uniforme diffusione delle informazioni essenziali.

Con i miei migliori saluti.

Maurizio Pace